

Corte Costituzionale

Sentenze n. 87 e n. 88 del 2012

Il commento a prima lettura

1. Con le pronunce in oggetto la Corte Costituzionale ha respinto i ricorsi per conflitto fra poteri dello Stato promossi dalla Camera e dal Senato, in ordine ai procedimenti penali avviati nei confronti degli onorevoli Silvio Berlusconi (sentenza n. 87, giudizio pendente davanti al Tribunale di Milano per concussione e altro) e Clemente Mastella (sentenza n. 88, giudizio pendente davanti al Tribunale di Napoli per abuso di ufficio e altro).

Ha osservato principalmente la Consulta che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, basterebbe la sola qualità soggettiva dell'autore del fatto a radicare la competenza riservata del Tribunale dei Ministri.

Ma questa tesi si pone in evidente contrasto con la norma dell'art. 6, legge cost. n. 1 del 1989, che stabilisce la trasmissione al predetto Tribunale (unicamente) dei rapporti, dei referti e delle denunce riguardanti i reati indicati dall'art. 96 della Costituzione, ovvero dei reati commessi nell'esercizio delle funzioni.

Ha ricordato la Corte che la sua interpretazione è stata sempre costante nell'escludere che le immunità costituzionali potessero trasmodare in privilegi, ciò che accadrebbe se una deroga al principio di uguaglianza davanti alla legge potesse venire indotta direttamente dalla carica ricoperta, anziché dalle funzioni alla stessa inerenti.

Ha pertanto richiamato la propria giurisprudenza, che ha affermato che alle origini della formazione dello Stato di diritto si pone il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione; che la deviazione dalle ordinarie regole processuali è tollerata solo per lo stretto necessario, qualora si tratti di un soggetto titolare di un organo costituzionale; che l'applicazione di tali regole, come assistite dalle corrispondenti sanzioni, si profila indefettibile, non appena sia stato superato il confine della immunità; che sussiste nell'ordinamento una generale competenza delle autorità giudiziarie all'accertamento dei presupposti della responsabilità.

Certamente la Carta Costituzionale riconosce al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai ministri una forma di immunità in senso lato, ma essa deve intendersi limitata alla categoria dei soli reati commessi nell'esercizio delle funzioni, trattandosi di prerogativa che si configura, piuttosto che come una protezione garantita alle singole persone, come elemento costitutivo delle funzioni medesime.

Inoltre, tali immunità, importando una deroga eccezionale al generale principio di uguaglianza, possono discendere solo dalla Costituzione, e sono soggette a stretta interpretazione.

La stessa revisione costituzionale del 1989 ha seguito la linea di una riespansione della giurisdizione comune, al di fuori dei soli limiti eccezionali suggeriti dalla ragione giustificatrice degli istituti di giustizia politica.

In definitiva: la regola della attribuzione alla autorità giudiziaria ordinaria dell'esercizio della giurisdizione penale, escluse le sole eccezionali e restrittive deroghe poste espressamente dalla fonte superprimaria, governa la fattispecie della responsabilità penale del Presidente del Consiglio, ovvero dei ministri, in accordo con i principi di uguaglianza, legalità e giustiziabilità dei diritti.

L'intervento del Tribunale dei Ministri si colloca coerentemente nella disciplina di sistema, per le sole ipotesi di illecito penale commesso nell'esercizio delle funzioni.

2. Nel merito, ha rilevato la Corte che entrambe le vicende oggetto di ricorso concernono ipotesi di reato che l'autorità giudiziaria ha qualificato immediatamente come sprovviste di ogni carattere funzionale, e la cui natura ministeriale, peraltro, non è stata posta a fondamento del conflitto, nel senso che i due rami del Parlamento non hanno investito la Corte medesima dell'accertamento di tale carattere.

In altre parole, Camera e Senato hanno piuttosto sollevato questioni di carattere procedurale, articolate intorno alla ritenuta competenza generalizzata dello speciale collegio, istituito dalla predetta legge costituzionale del 1989, per tutti i reati commessi dal Presidente del Consiglio o da un ministro, e al presunto obbligo di informazione gravante sull'autorità giudiziaria procedente, per i reati considerati non funzionali, nei confronti della Camera competente.

La Consulta ha reputato infondate tutte e due le questioni.

Di conseguenza ha statuito che: qualora il P.M. non ritenga commessi nell'esercizio delle funzioni ministeriali i reati per i quali procede, legittimamente svolge le indagini ed esercita l'azione penale nelle forme ordinarie – spettava dunque alla Procura della Repubblica di Milano procedere alla richiesta di giudizio immediato nei confronti del Presidente del Consiglio in carica, per una ipotesi di reato valutata non rientrante nell'esercizio delle funzioni, omettendo di trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri (sentenza n. 87); spettava alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere avviare un procedimento nei confronti del Ministro della Giustizia in carica all'epoca dei fatti, per ipotesi di reato ritenute non commesse nell'esercizio delle funzioni ministeriali, e alla Procura della Repubblica di Napoli proseguirlo con duplice richiesta di rinvio a giudizio, omettendo di trasmettere gli atti al predetto Tribunale (sentenza n. 88).

Inoltre, la decisione del rinvio a giudizio correttamente è stata rivolta al Giudice per le Indagini Preliminari, anziché essere assunta, come è previsto per i reati ministeriali, dall'apposito collegio.

Spettava dunque al G.i.p. del Tribunale ordinario di Milano emettere il decreto di giudizio immediato nei confronti dell'onorevole Berlusconi (sentenza n. 87) e al G.i.p. del Tribunale ordinario di Napoli rigettare l'eccezione di incompetenza funzionale proposta dalla difesa dell'onorevole Mastella e proseguire nelle forme comuni (sentenza n. 88).

Da ultimo, non è dato ravvisare alcun obbligo di comunicazione, nei confronti del Parlamento, dei procedimenti penali ordinari a carico di componenti del Governo.

Del tutto correttamente, quindi, la Procura e il G.i.p. di Milano (sentenza n. 87) e la Procura di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, nonché il G.i.p. di Napoli (sentenza n. 88), hanno esercitato le proprie attribuzioni omettendo di informare i rispettivi rami del Parlamento della pendenza di procedimento penale a carico del Presidente del Consiglio e del Ministro della Giustizia.

Sulla vicenda che ha riguardato l'onorevole Silvio Berlusconi sia consentito rinviare a Petrini, *Giudizio immediato per il Presidente del Consiglio*, in questa *Rivista*, 2011, 1, 21 e ss.